

AGEVOLAZIONI

Il decreto dignità è legge: confermate le novità fiscali

di **Sandro Cerato**

Ieri, 7 agosto, il **Senato** ha **approvato definitivamente il ddl di conversione**, con modificazioni, del **D.L. 87/2018**, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Confermate le misure fiscali in materia di **redditometro**, **split payment**, **spesometro**, **società sportive dilettantistiche**, **credito d'imposta ricerca e sviluppo** e **iper ammortamento**.

Sono state recepite, inoltre, le disposizioni contenute nel **D.L. 79/2018** in materia di **proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante** ed è stata estesa anche al 2018 l'efficacia delle norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione**.

Con specifico riferimento all'**iper ammortamento** si rende necessario segnalare che, nel corso dell'iter parlamentare di **conversione in legge sono state apportate** delle modifiche alle norme che disciplinano il **recupero dell'iper ammortamento** inserite nella prima versione del predetto decreto.

La *ratio* delle novità inserite con il **D.L. 87/2018** è quella di garantire la fruizione dell'agevolazione (consistente in una maggiorazione delle quote di ammortamento fiscale nella misura del 150%) solamente agli investimenti in beni di cui all'allegato A alla **Legge di Bilancio 2017** che vengono **collocati in strutture situate nel territorio dello Stato** e che non vengono ceduti prima del termine del periodo di ammortamento.

È bene ricordare che già nella versione definitiva del **D.L. 87/2018** è stato precisato che **le novità in questione riguardano solamente gli investimenti effettuati** successivamente all'entrata in vigore del decreto, e quindi quelli eseguiti **dopo il 14 luglio 2018**.

Pertanto, il primo aspetto da sottolineare è che per gli **investimenti effettuati prima di tale data** non si procede ad alcun recupero delle quote di iper ammortamento già fruite in caso di **delocalizzazione** del bene in una struttura produttiva estera, ovvero se il bene viene **ceduto** prima del termine del periodo di ammortamento (fatta salva ovviamente la decadenza dall'agevolazione per le quote mancanti).

Ed è opportuno osservare che **la norma fa riferimento agli investimenti effettuati prima del 14 luglio**, con la conseguenza che è sufficiente la **consegna** o la **spedizione** del bene (ovvero le fattispecie richiamate dall'[articolo 109 Tuir](#)) avvengano entro tale data, a nulla rilevando

l'entrata in funzione del bene quale data che stabilisce solamente **l'inizio della fruizione dell'iper ammortamento**.

Per gli **investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018**, invece, due sono le ipotesi che portano non solo alla **decadenza** dell'agevolazione, ma anche al **recupero** delle quote già fruite fino a quel momento, tramite una **variazione in aumento, pari alla sommatoria dell'iper ammortamento già dedotto**, nel periodo d'imposta in cui si realizza l'evento.

Il primo caso riguarda la **delocalizzazione del bene all'estero** presso strutture produttive dell'impresa o appartenenti ad altre entità del gruppo, anche se un emendamento approvato in Senato ha "corretto" in parte tale ipotesi di revoca. In particolare, è ora previsto al comma 3 che *"le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i **beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive** e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato"*. La novità dovrebbe quindi salvare tutte quelle **imprese che operano con cantieri situati all'estero** e che per la natura dell'attività svolta sono costrette ad trasferire i beni da un cantiere ad un altro. Tuttavia, nulla è detto in merito all'individuazione dei beni che per loro natura si prestino ad un utilizzo temporaneo anche fuori dal territorio nazionale, così come **non sono previsti limiti temporali per la permanenza del bene all'estero**, posto che ci si limita a prevedere un **temporaneo utilizzo** all'estero.

Si tratterà di comprendere il significato di **"temporaneo"**, ben potendo assumere connotati differenti a seconda dell'attività svolta (si pensi ai cantieri delle imprese di costruzione che possono avere durate diverse a seconda dell'opera da eseguire).

Il secondo caso di decadenza e **recupero** dell'agevolazione, non oggetto di modifiche in sede di conversione, riguarda l'ipotesi della **cessione a titolo oneroso del bene durante il periodo di fruizione dell'agevolazione**, e quindi durante il periodo di ammortamento del bene stesso.

In merito a questo secondo aspetto si dovrà chiarire se tale periodo di durata debba considerarsi quello **fiscale** ovvero quello di imputazione nel **bilancio**.

Trattandosi di un'agevolazione **extra contabile** determinata secondo le aliquote tabellari del **D.M. 31.12.1988** (come chiarito nella [circolare AdE 4/E/2017](#)) pare doversi concludere che il **periodo di osservazione sia quello di durata dell'ammortamento fiscale e non quello civilistico (se diverso)**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)